



COMUNE DI MONTEMURLO
Provincia di Prato

Regolamento per la pubblicità e le affissioni

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 20/12/2019

INDICE

I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Linee generali
- Articolo 2: Fonti legislative, regolamentari e deliberative di riferimento
- Articolo 3: Criteri generali per la realizzazione del Piano
- Articolo 4: Tipologia degli impianti e dei mezzi disciplinati dal Piano
- Articolo 5: Definizione degli impianti permanenti e temporanei
- Articolo 6: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

II – DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

- Articolo 7: Pubblicità effettuata su spazi ed aree Comunali
- Articolo 8: Forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione e modalità per l'effettuazione
- Articolo 9: Insegne di esercizio: modalità per la presentazione
- Articolo 10: Cartelli, parapetonali e impianti a messaggio variabile
- Articolo 11: Struttura di sostegno per stendardi (gonfaloni): richiesta di installazione e manutenzione
- Articolo 12: Preinsegne, Parapetonali e Pensiline: richiesta di installazione e manutenzione
- Articolo 13: Pubblicità su rotonde stradali e aree adibite a verde pubblico
- Articolo 14: Procedimento
- Articolo 15: Contenuto e condizioni del provvedimento
- Articolo 16: Obblighi dei concessionari
- Articolo 17: Durata degli atti autorizzativi
- Articolo 18: Rinnovo degli atti autorizzativi: modalità di presentazione della richiesta
- Articolo 19: Autorizzazione o concessione: sospensiva o revoca . Effetti e procedure di rimozione
- Articolo 20: Rinuncia. Scadenza. Effetti. Procedure di rimozione

III - DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DI ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

- Articolo 21: Pubblicità fonica
- Articolo 22: Propaganda elettorale - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario
- Articolo 23: Mezzi pubblicitari gonfiabili. Aeromobili
- Articolo 24: Pubblicità effettuata con veicoli in genere

IV – DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 25: Servizio pubbliche affissioni

V – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLA PUBBLICITA', DEL CANONE CONCESSORIO E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- Articolo 26: Soggetti obbligati al pagamento del canone sulla Pubblicità (CIMP)
- Articolo 27: presupposti per l'applicazione del Canone sulla pubblicità (CIMP)
- Articolo 28: modalità di applicazione del Canone sulla pubblicità (CIMP)
- Articolo 29: criteri per la determinazione delle tariffe del Canone sulla pubblicità (CIMP)
- Articolo 30: Riduzioni del Canone sulla pubblicità (CIMP)
- Articolo 31: Esenzioni dal Canone sulla pubblicità (CIMP)
- Articolo 32: Regolamentazione del Canone di concessione, come previsto dall'art. 27 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)
- Articolo 33: Diritti sulle pubbliche affissioni

SEZIONE VI: MODALITA' DI VERSAMENTO, DEL CANONE SULLA PUBBLICITA' (CIMP), DEL CANONE CONCESSIONARIO, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DISCIPLINA DEI RIMBORSI

Articolo 34: Versamenti

Articolo 35: Rimborsi

SEZIONE VII: ABUSIVISMO- SANZIONI E PROCEDURE DI RIMOZIONE

Articolo 36: Abusivismo e Rimozione

Articolo 37: Sanzioni

Articolo 38: Vigilanza

Articolo 39: Abrogazioni

Articolo 40: Norme di rinvio ed entrata in vigore.

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Linee generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di mezzi pubblicitari e di impianti di pubblicità sul territorio del Comune di Montemurlo, soggette rispettivamente all'imposta ed alla corresponsione dei diritti, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
2. Oltre al rispetto delle norme di riferimento, le linee guida sono dovute all'esigenza di pianificare una presenza pubblicitaria compatibile con il territorio urbano ed extraurbano.
3. Mentre il regolamento affronta gli adempimenti e gli obblighi che derivano dall'esercizio dell'attività pubblicitaria, il Piano Generale degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari e degli Impianti per le Affissioni riassume qualità e quantità degli impianti individuando per ogni fattispecie i criteri per la collocazione sul territorio, sia sul suolo pubblico che privato, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dalla legge e dai dispositivi collaterali, dove necessario facendo ricorso alle deroghe concesse ai Comuni.
4. A corredo del Piano sono state predisposte cartografie con la suddivisione del territorio e con l'individuazione delle aree soggette a vincoli o destinazione d'uso specifici.

Articolo 2: Fonti legislative, regolamentari e deliberative di riferimento.

1. Deve ritenersi automaticamente ricompreso ed integrato nel presente documento ogni adeguamento normativo in materia, successivo all'approvazione del presente regolamento; qualora sia necessario o possibile determinare specifiche prescrizioni comunali tale facoltà dovrà essere esercitata per mezzo di apposita variante.

Articolo 3 Criteri generali per la realizzazione del Piano

1. I criteri principali seguiti per la realizzazione del Piano sono stati di tipo territoriale e qualitativo. Si sono individuate le aree su cui ammettere, limitare o escludere la collocazione della pubblicità. Particolare attenzione è stata e sarà posta all'analisi degli impianti nei vari contesti territoriali e alle caratteristiche, tipologie dell'impianto stesso. Impianti analoghi possono essere soggetti a limiti o deroghe diverse in base alla loro localizzazione.
2. La zonizzazione del territorio comunale ai fini dell'attività pubblicitaria è contenuta nell'apposita cartografia che è allegata al Piano stesso.

Articolo 4: Tipologia degli impianti e dei mezzi disciplinati dal Piano.

1. Il Piano ammette e disciplina le seguenti tipologie d'impianti:

a) Insegne di esercizio

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.

In presenza di più attività all'interno di un'unica unità immobiliare, è possibile per le stesse installare insegne personalizzate esclusivamente in aderenza alla facciata di propria pertinenza; qualora alcune o tutte le attività presenti all'interno della stessa unità immobiliare intendono esporre loro insegne di esercizio non in aderenza alla facciata, ma comunque in area pertinenziale all'unità immobiliare, l'esposizione risulta possibile esclusivamente su impianti coordinati che le raggruppano e non singolarmente; se trattasi di unità immobiliare delimitata da recinzione è possibile installare un impianto coordinato per ogni ingresso dell'unità delimitata; se invece trattasi di unità immobiliare non delimitata con prospetto dell'unità immobiliare in fronte alla sede stradale, è possibile installare un solo impianto coordinato in area pertinenziale e nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano.

Le tipologie ammesse dal presente Piano sono:

1. Insegna frontale: si definisce insegna frontale quella installata in aderenza alla parete;
2. Insegna a vetrofania: si definisce insegna a vetrofania quella applicata sulle vetrine e/o aperture;
3. Insegna a tetto: si definisce insegna a tetto quella fissata sulla copertura degli edifici;
4. Insegna bifacciale: si definisce bifacciale quella in cui vi è esposizione pubblicitaria leggibile su entrambe le facciate e può essere installata su pali, o all'interno di un impianto coordinato;
5. Insegna a Totem: si definisce insegna a Totem quella formata da struttura ancorata al suolo posizionata sulla pertinenza dell'attività o comunque limitrofo terreno privato, con consenso espresso da parte del proprietario. Se il totem ha altezza superiore a 5 ml. è necessario acquisire preventivamente idoneo nulla osta ai fini sismici da parte del competente URTAT. L'altezza dei totem non può in ogni caso superare l'altezza massima fissata dal vigente Regolamento Urbanistico per l'edificazione per l'area ove lo stesso ricade;
6. Insegna a bandiera: si definisce insegna a bandiera quella fissata alla parete mediante staffe o su palina installata all'interno della sede di attività;
7. Insegna su tenda: si definisce insegna su tenda quella riportata sulla tenda a protezione degli sporti d'attività;
8. Targa: si definisce targa il manufatto rigido applicato sulla parete dell'immobile d'attività;
9. Insegna su bandiera esposta su apposito supporto all'interno di pertinenze accessorie alla sede di attività: si intende un'insegna costituita da un drappo di stoffa o di altro materiale adatto, spesso sventolato da un'asta rigida, usato simbolicamente per identificazione di un'attività all'interno della propria pertinenza o per segnalazioni inerenti i prodotti commercializzati o i servizi prestati. E' comunemente impiegata per simboleggiare loghi di aziende o campagne pubblicitarie di specifici prodotti venduti o servizi prestati.

b) Cartelli

Si definisce "cartello pubblicitario" un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bi-facciale, costituito da una plancia, da una eventuale cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di messaggi pubblicitari fissi.

Le tipologie ammesse dal presente Piano sono:

1. Cartello pubblicitario permanente: con autorizzazione di durata superiore ai 12 mesi consecutivi ;
2. Cartello pubblicitario temporaneo: con autorizzazione di durata inferiore o uguale a 12 mesi;
3. Cartello pubblicitario su cantiere edile: si definisce cartello pubblicitario su cantiere un impianto costituito da un pannello bidimensionale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo, posto nell'area di pertinenza di cantiere, o ancorata ad edificazioni di recinzione, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione, o anche a soggetti o eventi diversi. Sono ammessi sia cartelli pubblicitari che impianti destinati alle affissioni.

Questo tipo di pubblicità è consentita anche sui cantieri aperti per lavori della Pubblica Amministrazione.

Ai fini delle verifiche delle quantità di impianti che si possono esporre, in relazione alla superficie della recinzione, la stessa è calcolata moltiplicando sia la sua lunghezza effettiva per un'altezza

convenzionale di ml. 3; in ogni modo l'altezza reale della recinzione deve essere omogenea per tutto il perimetro del cantiere e presentare una misura non inferiore a ml. 2,50.

Condizioni necessarie per il posizionamento di cartelli sulle recinzioni di cantiere sono le seguenti:

- che la recinzione abbia una lunghezza di almeno ml. 20 consecutivi e sia in ogni sua parte stabilmente ancorata al suolo e di forma unitaria per tutto il perimetro;
- che i cartelli pubblicitari o i cartelli delle affissioni siano collocati sulla recinzione, stabilmente ancorati in modo che il margine inferiore degli stessi sia posto ad un metro e mezzo dal piano di calpestio;
- che l'inserimento degli interventi pubblicitari e delle affissioni dovrà essere realizzato in modo che non rechini pericolo alla circolazione stradale;
- che se la recinzione di cantiere sia predisposta direttamente a filo carreggiata, l'accesso al cantiere degli addetti agli impianti pubblicitari dovrà essere previsto nel Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96;
- che gli impianti pubblicitari siano installati in modo tale da non interferire con le segnalazioni obbligatorie di pericolo diurne e notturne installate sulla recinzione di cantiere né costituire pericolo per la circolazione stradale;
- che gli impianti non abbiano carattere di continuità; a tal fine, fra un impianto e l'altro, dovrà essere garantito un intervallo uguale a quello utilizzato;
La durata dell'autorizzazione dell'impianto non può essere superiore a quella del cantiere ed in ogni modo non superiore ai tre anni, ed è rinnovabile su richiesta;

c) Cartello pubblicitario su parete

Si definisce cartello pubblicitario su parete il manufatto bidimensionale, monofacciale, a messaggio unico o variabile avente una struttura di sostegno fissata al suolo, o ancorata ad edificazioni, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti.

Per ogni parete è ammesso un solo impianto, ad eccezione dei casi di edifici a destinazione d'uso produttivo o commerciale con facciate di grande superficie ove è possibile posizionare sequenze di impianti, fino ad un massimo di cinque impianti per ogni sequenza. La collocazione degli impianti previsti al presente punto deve avvenire all'interno della superficie della facciata a cui devono essere ancorati.

L'installazione degli impianti non deve ostruire eventuali aperture presenti sulla facciata.

La superficie che l'impianto o che gli impianti possono occupare non deve essere superiore al 70% della superficie della parete presso la quale sono installati, con esclusione delle esposizioni effettuate all'esterno dei centri abitati, per i quali valgono le superfici previste dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

d) Segnali turistici e di territorio – segnaletica direzionale.

Si definisce impianto di segnaletica direzionale per segnali turistici e di territorio il mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto rigido, bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede, in prossimità degli incroci compresi entro un raggio di 5 km dalla sede stessa.

I segnali turistici e di territorio sono individuati dall'art. 134 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada e dimensionati come dall'art. 48 comma 3 dello stesso

Tali segnali si suddividono in impianti di:

- 1° livello, ossia impianti di proprietà pubblica, sui quali sono installati segnali direzionali generici, senza riferimenti a soggetti determinati, che si riferiscono a localizzazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali e di pubblico interesse.

- 2° livello sono quegli impianti di proprietà sia pubblica che privata, sui quali sono installati:

a) segnali direzionali generici, senza riferimenti a soggetti determinati, che si riferiscono a localizzazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali e di pubblico interesse;

b) segnali direzionali che si riferiscono a localizzazioni industriali, artigianali, commerciali e alberghiere con riferimento, corredato dal logo istituzionale disciplinato dalle figure indicate nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada a soggetti determinati;

- 3° livello sono gli impianti di proprietà pubblica sui quali è consentita l'installazione di segnali di proprietà privata, direzionali contenenti riferimenti a soggetti determinati; la cromatura dei segnali anche per questo tipo di segnali è definita dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice

della Strada. Le autorizzazioni per i segnali da esporre da parte di privati sugli impianti di 2° e 3° livello hanno una durata non superiore a tre anni.

e) Striscioni – locandine - stendardi

Si definisce "Striscione" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Lo striscione può essere luminoso per illuminazione indiretta, tagliastrada o posto parallelamente al senso di marcia della strada.

Tipologia di striscioni ammessi dal presente piano:

- Striscione tagliastrada: fissati su edifici, strutture o alberature contrapposti ai due lati della strada, la durata è temporanea non può essere oltre 7 giorni precedenti l'inizio e 24 ore successive al termine della manifestazione a cui fa riferimento;
- Striscione su cantiere: esposto su recinzione di cantiere o su parete del fabbricato oggetto dell'intervento edilizio. Per l'intera durata del cantiere e comunque non oltre tre anni;
- Striscione/telo su sede o pertinenza di attività: esposto presso la sede dell'attività a cui fa riferimento o in pertinenza accessoria alla stessa. Se utilizzato come insegna di esercizio valgono le regole individuate per l'installazione delle stesse.

La durata è temporanea, permanente o a cessazione di attività da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione in relazione alla sede individuata sull'atto stesso, se qualificabile come insegna di esercizio.

f) Locandine

Si definisce locandina l'elemento bidimensionale temporaneo realizzato in materiale di qualsiasi natura, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per illuminazione indiretta.

Le tipologie di locandine ammesse dal presente Piano sono:

- Locandina rigida o stele:

Trattasi di elemento bidimensionale temporaneo mono o bifacciale installato su struttura rigida fissata a terra.

La durata in caso di pubblicità in occasione di manifestazioni o eventi culturali, ricreativi, sportivi, di mostre e spettacoli è non oltre 7 giorni precedenti l'inizio e 24 ore successive al termine della manifestazione a cui fa riferimento. La durata massima prevista in caso di iniziative commerciali è di 90 giorni continuativi.

g) Stendardi

Si definisce "Stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto da una struttura vincolata al suolo, finalizzato alla promozione di manifestazioni, o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli o di iniziative commerciali. La durata in caso di pubblicità per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli non oltre i 7 giorni precedenti l'inizio e 24 ore successive al termine della manifestazione a cui fa riferimento. La durata massima prevista in caso di iniziative commerciali è di 90 giorni.

h) Segno orizzontale reclamistico

Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, diffusi in occasione di manifestazioni e autorizzati previo parere vincolante del settore comunale competente la viabilità. I messaggi di questo tipo possono essere diffusi nelle seguenti circostanze:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni di vario genere previo parere del servizio comunale competente la viabilità. La durata può essere temporanea o permanente oppure limitata al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

i) Impianti pubblicitari di servizio

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente come scopo pubblicitario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

La presenza di tali impianti deriva da studi progettuali finalizzati al miglioramento della qualità ed alla tutela della sicurezza urbana, la cui congruità spetta ai settori competenti coinvolti.

Nel presente piano si definiscono gli eventuali mezzi pubblicitari che possono essere abbinati agli impianti pubblicitari di servizio.

Tipologia degli impianti pubblicitari di servizio ammessi dal Piano:

- Paline di fermata autobus;
- Pensiline;
- Transenne parapetonali;
- Cestini;
- Panchine;
- Orologi;
- Pannelli informativi

Sono ammesse anche altre forme di arredo urbano, presenti per effetto di studi progettuali al dettaglio, sulle quali abbinare spazi pubblicitari. L'autorizzazione non può essere superiore a tre anni.

l) Impianti di pubblicità e propaganda

Si definiscono impianti di pubblicità e propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti come "insegne di esercizio", né come "cartello", né come "striscione", "locandina" o "stendardo", né come impianto "pubblicitario di servizio". Trovano logica collocazione in questo gruppo gli impianti di nuova generazione, che pur assolvendo, come finalità, allo sviluppo di iniziative istituzionali e commerciali, recepiscono forme strutturali e tecnologie di comunicazione innovative.

Ogni messaggio pubblicitario trasmesso o esposto su impianti a messaggio variabile installati all'interno del centro abitato, dovrà avere la durata massima di 1 minuto.

Tra le tipologie di impianti di pubblicità e propaganda ammessi dal Piano sono:

- Impianti a messaggio filmato: sono gli impianti che trasmettono filmati di natura commerciale, istituzionale e di pubblica utilità;
- Impianti a messaggio prisma: sono gli impianti che possono contenere fino a 3 messaggi attraverso la rotazione di doghe rotanti che costituiscono la composizione di ogni singolo messaggio;
- Impianti a messaggio a rullo: sono gli impianti che all'interno della propria intelaiatura contengono una tela composta da messaggi multipli;
- Stampe su teli di protezione cantieri: sono le stampe di loghi, forme, campagne pubblicitarie e/o istituzionali direttamente riportate sui teli privi di rigidità mancanti di superfici d'appoggio, atte a proteggere e sostenere strutture vincolate a ponteggi dei cantieri edili.

La durata può essere temporanea o permanente; per le tipologie di impianti che per tecnologia adottata diffondono messaggi variabili continuativi, la durata dell'installazione coincide con la durata

della loro autorizzazione che non può essere, comunque, superiore a tre anni.

m) Impianti per le affissioni

Gli impianti per le affissioni sono gli impianti destinati ad ospitare le affissioni di manifesti sia effettuate dal servizio pubblico che da privati regolarmente autorizzati.

Le tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni ammesse dal Piano sono:

- Plancia a muro formato 0,70 x 1,00;
- Vetrinetta a muro formato 0,70 x 1,00;
- Plancia a muro formato 1,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale;
- Plancia a muro formato 2,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20 x 1,80;
- Plancia a muro formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 3,00 x 2,00;
- Plancia a muro formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 4,00 x 3,00;
- Plancia a muro formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 6,00 x 3,00;

Articolo 5: Definizione degli impianti permanenti e temporanei.

Secondo la durata dell'autorizzazione gli impianti si distinguono in:

- Temporanei con durata inferiore o uguale a 12 mesi.
- Permanenti con durata superiore a 12 mesi.

Articolo 6: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni.

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune di Montemurlo e può essere gestito da Società esterna scelta o costituita dall'amministrazione, in base a quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualunque sia la forma scelta, la gestione del servizio dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

SEZIONE II: DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

Articolo 7: Pubblicità effettuata su spazi ed aree Comunali

Per la pubblicità effettuata su beni di proprietà Comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni ed aree appartenenti al demanio comunale, è previsto un aumento del CIMP dovuto alla concessione di utilizzo del suolo pubblico.

Sul suolo pubblico e privato, la collocazione di tutti gli impianti pubblicitari è soggetta al rilascio di preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente individuato dalla legge, ad eccezione delle forme previste al successivo art. 9

Articolo 8: Forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione e modalità per l'effettuazione.

1. Sono escluse dal rilascio dell'autorizzazione:
 - a) La pubblicità effettuata nei modi previsti dall'art. 57 del DPR 495/92 su veicoli pubblici e privati, la pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - b) Le insegne esposte all'interno delle relative sedi di esercizio di attività, quando non siano visibili dalla pubblica via, oppure, se esposte all'interno di sedi di attività poste nei centri commerciali;
 - c) I mezzi pubblicitari realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata ;
 - d) Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, esposti sugli stessi immobili, purchè siano di una superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - e) La pubblicità esposta all'interno di luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, cinema, centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via;
 - f) Le locandine prive di rigidità esposte all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - g) impianti pubblicitari, esposti presso cantieri edili, reclamizzanti aziende operative sull'area di lavoro, esposti parallelamente al senso di marcia e collocati sia all'interno dell'asse di recinzione sia ancorati alle strutture di ponteggio, di superficie singola fino a mq. 2,00.
2. Per le forme di pubblicità di cui sopra però rimane obbligatoria la preventiva presentazione di un'apposita dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità.
3. Tale dichiarazione sarà valida solo e soltanto se è corredata di:
 - a) Ricevuta di versamento dell'imposta sulla pubblicità (se dovuta);
 - b) Copia dei documenti attestanti eventuali agevolazioni fiscali spettanti;
 - c) Firma, per accettazione, di tutte le prescrizioni previste per l'esecuzione della pubblicità oggetto della dichiarazione.

Articolo 19: Insegne di esercizio: modalità per la presentazione

1. Per "insegne di esercizio" si intendono i manufatti di qualunque natura, dimensioni e tipologia installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie, recanti simboli, marchi e denominazione delle ditte e delle aziende rappresentate.

A titolo esemplificativo, tra le tipologie di "insegna" ci sono:

- cassonetti su fascia portinsegna;
 - messaggi su cassonetti bifacciali o bandiere;
 - diciture su tenda solare;
 - insegne su finestra;
 - cartelli su palo;
 - insegne su tetto;
 - mezzi pubblicitari su facciata;
 - targhe professionali su facciata;
 - vetrofanie;
 - mezzi pubblicitari su facciata
 - totem.
2. Per l'installazione di insegne di esercizio a parete, aventi dimensioni massime di 5 mq, è necessario presentare la comunicazione di manutenzione ordinaria, che deve essere presentata dal legale rappresentante/titolare del soggetto giuridico interessato o persona delegata al competente ufficio Suap utilizzando l'apposita modulistica predisposta, esclusivamente in modalità telematica, l'installazione può procedere dalla data di presentazione;
 3. L'installazione di insegne di esercizio aventi dimensioni massime superiori a 5 mq o su supporto proprio, e' sottoposta a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA); che deve essere presentata telematicamente all'Ufficio Suap del Comune di Montemurlo,utilizzando l'apposita modulistica predisposta. La SCIA, deve essere presentata dal legale rappresentante/titolare del soggetto giuridico interessato o persona delegata, l'installazione può procedere dalla data di presentazione. Contestualmente alla presentazione della Scia deve essere allegata l'attestazione di versamento del CIMP il cui importo varia in base alle dimensioni e la tipologia del mezzo pubblicitario da esporre.
 4. L'ufficio Suap competente tuttavia, nei 30 giorni successivi dalla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita l'interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, il competente Ufficio Suap può vietare, con motivato provvedimento, l'installazione dei mezzi pubblicitari.
Trascorsi i 30 giorni, l'Ufficio Suap può intervenire:
 - sempre in caso dichiarazioni false e mendaci;
 - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività;
 5. La SCIA e la comunicazione possono contenere la documentazione per l' installazione di più insegne da esporre su un'unica sede di attività;
 6. La SCIA e la comunicazione devono essere corredate di tutta la documentazione e di tutte le certificazioni previste;
 7. In caso di impianti o insegne da esporsi in aree e/o su edifici soggetti a vincolo paesaggistico e, comunque sottoposti a specifici vincoli è obbligatorio allegare alla SCIA o comunicazione, copia dell'ottenuta autorizzazione o atto di assenso dell'autorità competente in materia di vincolo.

Articolo 10: Cartelli, transenne parapedonali e impianti a messaggio variabile

1. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio Suap entro 30 gg dalla data di presentazione della richiesta, che deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
2. I termini decorrono dal giorno in cui viene presentata la richiesta completa, il termine è interrotto se la domanda è incompleta e ricomincia a decorrere nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente Suap acquisirà l'integrazione della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso qualora l'ufficio Suap inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione integrativa.
3. Le richieste d'installazione oggetto del presente articolo, possono essere presentate dalle aziende del settore pubblicitario per conto terzi, l'autorizzazione è rilasciata all'azienda richiedente;

4. Il titolare dell'autorizzazione, entro 30 giorni deve installare la struttura di sostegno ed il "pannello" raffigurante la bozza allegata alla richiesta.
5. Il titolare dell'autorizzazione può variare il pannello pubblicitario esposto (inserzionista) comunicando al competente Ufficio Suap la nuova bozza.
6. Sugli impianti autorizzati e' vietata l'affissione di pannelli riportanti le diciture "SPAZIO DISPONIBILE – CARTELLO IN CANTIERE etc"; al fine di evitare il fenomeno di accaparramento posizioni;
7. Il numero di richieste potrà essere limitato per zona individuata nel piano degli impianti allegato al presente regolamento.
8. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario richiesto per conto terzi debba essere rimosso per motivi di cessazione, scadenza contratto, insolvenza o altro, può essere esposto da parte del titolare dell'autorizzazione, un mezzo pubblicitario (pannello) dalle dimensioni autorizzate, relativo al proprio marchio, fermo restando la presentazione al competente Ufficio Suap della comunicazione di cambio bozza.
9. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, entro 10 giorni dalla scadenza, il titolare è obbligato a rimuovere l'impianto e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 11. Struttura di sostegno per standardi e striscioni tagliastrada: richiesta di installazione e manutenzione

1. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio Suap entro 30 gg dalla data di presentazione della richiesta, che deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a seguito d'istruttoria del servizio edilizia e polizia municipale che verifichi la compatibilità della struttura con il traffico e l'ambiente cittadino circostante.
2. I termini decorrono dal giorno in cui viene presentata la richiesta completa, il termine è interrotto se la domanda è incompleta e ricomincia a decorrere nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente Suap acquisirà l'integrazione della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso qualora l'ufficio Suap inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione integrativa.
3. Le richieste d'installazione oggetto del presente articolo, devono essere presentate dalle aziende del settore pubblicitario;
4. Il titolare dell'autorizzazione, entro 30 giorni deve installare la struttura di sostegno ed il "pannello" raffigurante la bozza allegata alla richiesta.
5. Il titolare dell'autorizzazione può variare il pannello pubblicitario esposto (inserzionista) comunicando al competente Ufficio Suap la nuova bozza.
6. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, entro 10 giorni dalla scadenza, il titolare è obbligato a rimuovere l'impianto e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 12. Preinsegne: richiesta di installazione e manutenzione

1. La struttura su cui vengono posizionati i mezzi pubblicitari, quali preinsegne, parapetonali, e pensiline è di proprietà del Comune a cui compete la manutenzione e l'installazione;
2. Il Comune può affidare l'installazione e la manutenzione delle strutture di sostegno a soggetti terzi con contratto triennale;
3. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio Suap entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta per nuovi impianti ed entro 15 giorni per impianti esistenti. I termini decorrono dal giorno in cui viene presentata la richiesta completa e interrotti se la domanda è incompleta, ricominciano a decorrere nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente Suap acquisirà l'integrazione della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso qualora l'ufficio Suap inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione integrativa.
4. La richiesta d'installazione deve essere presentata dal legale rappresentante o titolare del soggetto giuridico interessato o persona delegata, esclusivamente in modalità telematica al competente Ufficio Suap, utilizzando l'apposita modulistica predisposta;

5. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare deve dare comunicazione dell'avvenuta installazione del mezzo pubblicitario;
6. In caso di mancato rinnovo entro 10 giorni dalla scadenza, è obbligo del titolare dell'autorizzazione di rimuovere i mezzi pubblicitari oggetto dell'autorizzazione;
7. Ogni azienda può presentare fino ad un massimo di 30 richieste di autorizzazione per l'installazione di preinsegne e 15 pannelli parapetonali;

Articolo 13: Pubblicità su rotonde stradali e aree adibite a verde pubblico.

1. L'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle rotatorie (di congruo diametro e da valutarsi di volta in volta su istruttoria del servizio Infrastrutture e mobilità, in ragione della dimensione dell'incrocio, della ubicazione e dell'intensità del traffico ecc.) o di altre aree di urbanizzazione primaria adibite a verde pubblico è ammesso nel caso in cui vi sia la richiesta da parte di un soggetto terzo di realizzare e mantenere gli impianti a verde e per rotatorie.
2. La realizzazione del verde e l'impianto pubblicitario saranno oggetto di una convenzione attuativa, od atto d'obbligo unilaterale, approvata dalla Giunta Comunale, nella quale saranno stabiliti la durata e le opere da realizzare e mantenere. Eventuali personalizzazioni saranno valutate in sede convenzionale su istruttoria del servizio competente in materia di infrastrutture e mobilità.
3. La convenzione potrà essere sostituita da autorizzazione sottoposta a speciali condizioni, approvate dalla Giunta Comunale.
4. L'autorizzazione è rilasciata a titolo non oneroso a fronte dell'allestimento a verde e della manutenzione della rotatoria o del verde pubblico per gli altri spazi. La congruità di detta controprestazione dovrà essere giustificata da apposita perizia tecnica validata dal servizio Infrastrutture e Mobilità.

Articolo 14: Procedimento.

1. Il Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è il funzionario incaricato del Suap.
2. Per gli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso in quanto il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e in alcuni casi discrezionali.
3. L'ufficio competente Suap manterrà un registro informatizzato delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione del mezzo pubblicitario, nonché degli estremi dell'autorizzazione.
4. Per le autorizzazioni relative ad installazioni di nuovi impianti, il Responsabile del procedimento richiede i pareri obbligatori e vincolanti da parte dei Servizi competenti, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta definitiva e completa.
5. I Servizi competenti provvedono ad emettere i pareri richiesti entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
6. In caso di impianti o insegne da esporsi in aree e/o su edifici soggetti a vincolo paesaggistico e, comunque sottoposti a specifici vincoli è obbligatorio allegare alla richiesta copia dell'ottenuta autorizzazione o atto di assenso dell'autorità competente in materia di vincolo.
7. Per ottenere l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari su strutture provvisorie di recinzione di cantiere, il soggetto titolare della recinzione di cantiere o colui che ne ha acquisito la disponibilità, unitamente all'istanza dovrà presentare il progetto di recinzione e di collocazione dei diversi interventi pubblicitari, autocertificando il rispetto delle disposizioni previste nel modulo di richiesta comprensiva di perizia sottoscritta dal coordinatore della sicurezza di cantiere e dal responsabile della sicurezza di cantiere che attestano le modalità costruttive della recinzione.
8. Qualora la recinzione di cantiere debba essere nel tempo spostata o modificata per effetto del procedere dei lavori, l'autocertificazione dovrà essere rinnovata in base ai nuovi dati, ma non darà luogo a nuove autorizzazioni, salvo non vadano ad interessare nuove vie e/o piazze.

Articolo 15: Contenuto e condizioni del provvedimento.

1. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire entro e non oltre un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione/presentazione SCIA.;
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) effettuare la dovuta manutenzione, verificando e assicurandosi periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di decoro dell'impianto;
 - c) adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal competente ufficio, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del competente ufficio;
 - e) provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei canoni collegati.
3. Su ogni cartello pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata e mantenuta efficace, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta visibile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - a) Ente territoriale competente che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - b) Soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - c) Numero dell'autorizzazione o numero SCIA con la data di rilascio e/o presentazione della stessa;
 - d) La targhetta sopra citata, deve essere curata e sostituita dall'interessato ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile; per le insegne di esercizio non corre l'obbligo dell'esposizione della targhetta, ma si dispone che copia della SCIA o della comunicazione di installazione sia conservata nella sede di attività presso la quale sono installati i mezzi, e che sia consultabile ad ogni controllo da parte dei competenti uffici.
5. L'autorizzazione per installare impianti pubblicitari è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, pertanto il Comune di Montemurlo è libero da ogni e qualsiasi responsabilità derivante all'eventuale compromissione di tali diritti, responsabilità che è e resta sempre a carico del titolare dell'autorizzazione.
6. Le installazioni oggetto di SCIA non devono comportare lesioni di diritti di terzi e non devono creare limitazioni di alcun tipo alle proprietà finitime.

Articolo 16: Obblighi dei concessionari.

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, decida di affidare la gestione dei mezzi pubblicitari di proprietà a soggetti terzi (concessionari), ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie (che, comunque, derivassero a persone o a cose in dipendenza della concessione (affidamento) o da comportamenti anche omissivi del personale dell'impresa) deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del concessionario. Tale responsabilità grava sul concessionario anche in relazione a fatti ed atti compiuti da eventuali sub concessionari. Per la copertura dei rischi di eventuali danni di cui sopra, il concessionario dovrà dimostrare, con apposita documentazione allegata anche in copia alla richiesta, di avere stipulato una congrua polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro. La validità della polizza assicurativa non deve essere inferiore alla durata della concessione.;
2. Il concessionario garantisce l'installazione dei mezzi pubblicitari entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal rilascio nei casi di concessione pluriennale o annuale. Il concessionario è tenuto a procurarsi a proprie spese tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi occorrenti all'installazione.
3. Tutte le spese e gli oneri per l'installazione e la messa in funzione dei mezzi sono a completo carico del concessionario.
4. Per tutta la durata della concessione dovrà essere garantita, a cura e spese del concessionario, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun mezzo sulle posizioni concesse, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comportanti anche la eventuale sostituzione totale dell'impianto o di parti di esso usurate o deteriorate anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a forza maggiore.

5. Il concessionario si impegna altresì a provvedere alla pulizia dei mezzi, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo. Al termine delle concessioni annuali e pluriennali i mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi entro i successivi 10 giorni. Per le concessioni temporanee fino a 3 mesi i mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi entro i 3 giorni successivi. La rimozione è a completo carico del concessionario. In caso di inadempimento provvederà direttamente il Comune con spese a carico del Concessionario.
6. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti al presente articolo, si procederà d'ufficio alla revoca della concessione, addebitando l'importo delle spese sostenute al concessionario.
7. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di manutenzione, a cura e spese dei concessionari. L'amministrazione Comunale potrà richiedere l'esecuzione di tutti i lavori ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari consoni con le esigenze del decoro cittadino. In caso di inadempienza il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati tutte le spese oltre agli altri eventuali tributi o diritti non corrisposti. I supporti pubblicitari (tralici di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi unitamente alla pubblicità scaduta, possono essere mantenuti per il periodo strettamente necessario alla sostituzione dei mezzi di cui sopra e, comunque, non oltre i 10 giorni dalla cessazione della pubblicità come deve risultare dalla dichiarazione di cessazione o dalla scadenza agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Articolo 17: Durata degli atti autorizzativi.

1. La durata massima delle esposizioni pubblicitarie è la seguente:
 - a) 3 anni per gli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione;
 - b) non oltre 3 anni per impianti pubblicitari esposti su aree adibite a cantiere;
 - c) non oltre 12 mesi consecutivi per gli impianti pubblicitari temporanei;
 - d) per le insegne di esercizio, fino alla data di cessazione nell'immobile interessato dell'attività da parte del soggetto che ha presentato comunicazione o titolare della SCIA.
2. La durata di autorizzazione degli impianti pubblicitari ubicati in aree o strutture di proprietà comunale oggetto di convenzioni o concessioni con soggetti terzi sarà analoga o superiore rispetto a quella prevista al punto 1/a del presente articolo e, quindi in sintonia con la durata e la scadenza della convenzione o concessione stessa.

Articolo 18: Rinnovo degli atti autorizzativi: modalità di presentazione della richiesta.

1. Le autorizzazioni per impianti o mezzi pubblicitari permanenti possono essere rinnovate ad eccezione di quelle oggetto di appalto pubblico o convenzioni.
2. Le richieste di rinnovo possono essere presentate al competente ufficio nel periodo precedente la scadenza.
3. La richiesta di rinnovo potrà essere presentata solo se il tratto di viabilità su cui insiste l'impianto pubblicitario non ha subito varianti di qualsiasi natura o interventi alla segnaletica, che rendano l'impianto non più conforme al codice della strada ed al Regolamento Comunale, rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione originale e se il contesto territoriale non presenta nuovi vincoli o limiti imposti.
4. La richiesta di rinnovo dovrà:
 - a) essere presentata, con l'apposita modulistica, direttamente al competente ufficio via Pec;
 - b) essere firmata digitalmente dal soggetto titolare dell'autorizzazione o altra persona tramite il conferimento di procura speciale su apposita modulistica.
5. La richiesta, da presentare con marca da bollo deve essere completata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prevista dal modulo.
6. Nella richiesta deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria.

Articolo 19: Autorizzazione o concessione: sospensione o revoca. Effetti e procedure di rimozione

1. L'autorizzazione per pubblicità su suolo o bene pubblico può essere sospesa nei seguenti casi:
 - a) qualora rappresenti un impedimento all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
 - b) qualora rappresenti un impedimento alla manutenzione o pulizia straordinaria delle sedi stradali e degli spazi pubblici.

2. Nei casi di sospensiva il termine per la rimozione della pubblicità è concordato di volta in volta secondo le esigenze espresse della Pubblica Amministrazione.
3. L'autorizzazione per pubblicità su suolo o bene pubblico è revocata quando:
 - a) la permanenza dell'impianto contrasti definitivamente con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) l'impianto rechi grave pregiudizio su diritti di terzi o rappresenti pericolo a persone o cose;
 - c) l'impianto sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni;
 - d) l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false;
 - e) qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro, e/o staticità, e/o sicurezza;
 - f) l'impianto sia stato collocato in difformità a quanto in contrasto con il presente regolamento, codice della Strada e rispettivo regolamento.
4. Salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, le persone o le cose, (per cui, senza indugio e d'ufficio sarà eseguita la rimozione con spese a carico dell'interessato), contestualmente alla revoca il competente ufficio darà comunicazione al titolare dell'autorizzazione di un termine di 10 giorni lavorativi entro il quale debba avvenire la rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori, con il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistente.
5. Nel caso di rimozione di un impianto stabilita con ordinanza del Sindaco per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare della stessa avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
6. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario entro i termini sopracitati, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario gli effetti previsti dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 20: Rinuncia. Scadenza. Effetti. Procedura di rimozione

1. La rinuncia espressa ad una esposizione regolarmente autorizzata o concessa, e già effettuata, comporta per il titolare della stessa:
 - a) Il pagamento dell'imposta dovuta, determinata fino alla fine del mese di presentazione della rinuncia, o del periodo previsto, per le esposizioni temporanee, ed alla fine del mese di presentazione della rinuncia, o del periodo previsto, per le esposizioni permanenti;
 - b) L'obbligo della rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistente, non oltre i termini di cui sopra.
2. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario oltre le scadenze di cui al punto 1, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario gli effetti derivanti dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.
3. La scadenza naturale di un' autorizzazione comporta per il titolare l'obbligo di rimozione sia dell'impianto qualora che di tutti i supporti e/o accessori, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistenti.
4. Il mancato rispetto di cui al precedente comma 3 determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario gli effetti previsti dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

SEZIONE III: DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DI ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 21: Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi. Se effettuata su suolo pubblico può essere finalizzata solo alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa e negli orari sottoindicati.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
3. La pubblicità fonica entro i centri abitati è possibile negli orari fissati al comma 2, ed è, comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo o strutture simili.
4. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal Sindaco tramite il competente ufficio.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991.
6. Per l'effettuazione della pubblicità fonica su suolo pubblico occorre presentare richiesta di autorizzazione in bollo almeno cinque giorni lavorativi precedenti la data ipotizzata, mediante l'apposito modulo.

Articolo 22: Propaganda elettorale- Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario.

1. La pubblicità relativa alla propaganda elettorale è autorizzata dal competente ufficio in base alle norme in materia.
2. Il lancio del materiale pubblicitario è vietato nei luoghi pubblici.

Articolo 23: Mezzi pubblicitari gonfiabili. Aeromobili

1. Sono assimilabili ai palloni frenati, di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. N. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 507/1993.
2. La pubblicità a mezzo aeromobili è ammessa esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale. Gli aeromobili possono stazionare nei luoghi dove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalle competenti autorità ministeriali.
3. Le tipologie specificate nel presente articolo devono essere autorizzate, per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentato via Pec e compilato l'apposito modulo.

Articolo 24: Pubblicità effettuata con veicoli in genere.

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. N. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 57 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
2. La pubblicità effettuata a mezzo di autoveicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati ad autopubblicitarie (di cui all'art.203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992 (le cosiddette vele pubblicitarie), può avvenire esclusivamente con veicoli in movimento.
3. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore a 48 ore (come previsto dalla nota del 29/07/2008 n.62926 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti), nelle strade e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta al regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto dal presente Regolamento.
4. In occasione di particolari manifestazioni in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, può essere concessa autorizzazione allo stazionamento del veicolo nelle collocazioni non vietate.
5. In ogni caso i veicoli utilizzati per le finalità di cui al presente articolo ne conservano le caratteristiche ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada.
6. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli, nei limiti previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione del CIMP pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
7. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
8. Per i veicoli adibiti ad uso privato eventuali imposte e/o canoni sono dovuti al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

SEZIONE IV: DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONE

Articolo 25: Servizio pubbliche affissioni.

1. Il Comune, anche tramite il servizio delle pubbliche affissioni (o concessionario) assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal Piano degli Impianti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
4. Il ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere data comunicazione al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui al comma 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
7. L'eventuale variazioni od aggiunte degli ordinativi di manifesti, sono considerate nuove e distinte affissioni.
8. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentate al Concessionario non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione della modalità d'esecuzione del servizio, e la decadenza d'ogni pretesa circa le modalità stesse.
9. Fermo restando, in fase esecutiva il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente Regolamento, tutte le operazioni di affissione aventi natura commerciale, istituzionali, sociali e per le motivazioni previste negli art. 20 e 21 del D.Lgs. 507/1993 saranno effettuate in base al contratto sottoscritto fra il Comune di Montemurlo e Società affidataria del servizio.

SEZIONE V – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLA PUBBLICITA', DEL CANONE CONCESSORIO E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Articolo 26: Soggetti obbligati al pagamento del Canone sulla pubblicità (CIMP).

Il canone è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione o concessione ovvero da colui che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto pubblicitario nel caso che l'installazione avvenga senza titolo. In caso di impossibile identificazione di colui che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto pubblicitario il canone è dovuto da colui che produce e/o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Il Canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al presente comma non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Articolo 27: presupposti per l'applicazione del Canone sulla pubblicità (CIMP).

1. È soggetta al canone la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario effettuata, anche senza titolo, in qualsiasi forma visiva o acustica diverse da quelle soggette al Diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Sono rilevanti, ai fini dell'assoggettamento al canone ed al relativo regime autorizzatorio:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3. In caso di forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazione, Il soggetto passivo del canone deve dichiarare all'ufficio competente gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del canone. La dichiarazione deve indicare le caratteristiche, la durata dell'attività pubblicitaria e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.
4. Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione del canone sulla pubblicità, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
5. Il pagamento del canone sulla pubblicità risulta propedeutico e obbligatorio per il ritiro di ogni atto di autorizzazione inerente impianti e mezzi pubblicitari a carattere temporaneo e deve avvenire contestualmente con la presentazione delle dichiarazioni per le forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione o soggette a SCIA.

Articolo 28: modalità di applicazione del Canone sulla pubblicità (CIMP).

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Si considera unico mezzo pubblicitario anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia.

Articolo 29: criteri per la determinazione delle tariffe del Canone sulla pubblicità (CIMP).

1. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera f), del D.lgs. 267/2000.
2. Per i mezzi pubblicitari installati per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa applicabile per ogni mese o frazione è pari ad un decimo della tariffa annuale

Ai fini della determinazione delle tariffe del canone sulla pubblicità il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Aree di interesse storico- artistico e di valore ambientale;

Aree Commerciali;

Aree residenziali;

Aree produttive;

Aree a verde pubblico.

Articolo 30: Riduzioni del Canone sulla pubblicità (CIMP).

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per la pubblicità effettuata per conto proprio con pannelli luminosi e proiezioni caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili programmati per garantire variabilità o intermittenza dei messaggi diffusi

2. Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni indicati nel comma 1, anche l'indicazione di ulteriori soggetti che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse (sponsor), si applica la riduzione prevista nel suddetto comma a condizione che tale superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% della superficie complessiva di ciascun impianto con un limite massimo di 1 mq. La riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

3. I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati dall'interessato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal responsabile del procedimento a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono verificati direttamente da SORI S.p.a. attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.

5. Qualora la pubblicità con proiezioni abbia durata superiore a 30 giorni, per i giorni successivi al trentesimo la tariffa è ridotta della metà.

Articolo 31: Esenzioni dal Canone sulla pubblicità (CIMP).

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a) la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;
- c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, ad esclusione delle insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta e rivolta all'interno di veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, delle vetture ferroviarie, delle navi, battelli barche e simili;

g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 10% della superficie complessiva e comunque non superino 1 metro quadrato;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;

j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; ai sensi dell'art. 2bis del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002 n. 75, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 il canone è dovuto per l'intera superficie; in caso di pluralità d'insegne l'esenzione è riconosciuta ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di 5 metri quadrati; ai fini della determinazione della superficie esente si deve procedere a quantificare la superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario con le modalità previste dall'art. 29 del presente Regolamento; si intendono escluse dalla presente esenzione le preinsegne e gli impianti per la segnaletica finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività;

k) la pubblicità effettuata sui veicoli purché riporti solo la ragione sociale, il marchio e l'indirizzo dell'azienda, finalizzati ad indicare elementi utili all'esatta identificazione della stessa e privi di contenuto pubblicitario;

l) pubblicità di attività commerciali aventi sede in immobili oggetto di cantieri edili, le cui insegne di esercizio vengono oscurate da eventuali ponteggi e strutture. In tal caso l'esercente potrà installare un banner per la durata del cantiere, con riportato la propria insegna di esercizio ed avente dimensioni massime di 3 mq. Per l'installazione delle stesse è esente la presentazione della comunicazione installazione insegne di esercizio.

2. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, devono presentare in visione a SORI. S.p.a. idonea documentazione, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione; in mancanza, il canone è dovuto.

3. Le tipologie esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.

Articolo 32: Regolamentazione del Canone di concessione, come previsto dall'art. 27 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

1. Le installazioni di impianti pubblicitari autorizzate su beni di proprietà comunale, compresi i tratti di strada e le relative pertinenze sui quali il Comune esercita la propria potestà autorizzatoria, nonché su aree private soggette a servitù di uso pubblico sono soggette al canone concessorio previsto dall'art. 27 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

2. Il canone concessorio è dovuto dal titolare della autorizzazione/concessione rilasciata per l'esposizione dell'impianto pubblicitario o, in caso di occupazione abusiva, dalla persona che ha la disponibilità dell'impianto stesso. In caso di impossibile identificazione di colui che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto pubblicitario il canone è dovuto da colui che produce e/o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il canone concessorio è previsto per le seguenti tipologie di impianti pubblicitari come individuate dal presente Regolamento:

- a. Cartelli, impianti a messaggio variabile
- b. Segnali turistici e di territorio
- c. Presegne e parapetonali non installati su supporti di proprietà comunale
- d. Impianti di servizio con abbinamento di mezzi pubblicitari
- e. Striscioni, locandine rigide o steli, standardi
- f. Impianti di pubblicità e propaganda

4. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico con impianti pubblicitari sulla quale si applica il canone concessorio ex art. 27 del D.lgs. 285/1992 si intende assorbita nella autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità ottenuta con le modalità ed ai sensi degli art.li 11-12-13-15 del presente Regolamento.

5. Il canone concessorio si applica nei confronti degli impianti pubblicitari esposti sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo.

6. La tariffa del canone concessorio è quantificata in un importo pari al doppio del Canone sulla pubblicità (CIMP) ed è determinata in osservanza e dalla sommatoria dei seguenti parametri di valore:

- a) valore economico risultante dall'autorizzazione/concessione dell'impianto pubblicitario individuato nell'importo determinato ai fini del Canone sulla pubblicità (CIMP)
- b) vantaggio ricavato dal concessionario per l'uso esclusivo del suolo determinato dal valore economico risultante dall'autorizzazione /concessione dell'impianto pubblicitario.

Articolo 33: Diritti sulle pubbliche affissioni.

1. Le tariffe, le modalità di calcolo dei diritti dovuti e di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del D.lgs. n. 507/93.

2. La presenza all'interno di manifesti relativi a soggetti previsti dall'art. 20 del suddetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni, di eventuali sponsor commerciali o riferimenti ad attività di carattere commerciale, mantiene comunque la riduzione prevista a condizione che la superficie utilizzata per tali scopi sia globalmente inferiore a 300 centimetri quadrati.

3. Si considerano, comunque, esenti, per effetto dell'art. 21, lett. A) del D.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, i manifesti che contengono eventuali sponsor commerciali, a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia globalmente inferiore a 300 centimetri quadrati.

4. Gli enti e i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione dei diritti di affissione, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione valida ai fini dell'applicazione dell'esenzione o riduzione;

5. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 507/1993;
- b) per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

6. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva,
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti elettorali, quali in materia di referendum popolari, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

SEZIONE VI: MODALITA' DI VERSAMENTO, DEL CANONE SULLA PUBBLICITA' (CIMP), DEL CANONE CONCESSORIO, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DISCIPLINA DEI RIMBORSI

Articolo 34: Versamenti

1. Per la pubblicità di durata inferiore all'anno il canone sulla pubblicità (CIMP) deve essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione o del rilascio dell'autorizzazione

2. I termini per il calcolo del canone sulla pubblicità decorrono:

- dalla data di decorrenza previsti per l'accettazione della SCIA;
- dalla data di rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti.

3 La scadenza per il pagamento del canone sulla pubblicità (CIMP) annuale è fissato al 31 marzo di ogni anno sempre che non venga fatta comunicazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di competenza per forme pubblicitarie rimosse entro lo stesso termine.

4. Per la pubblicità annuale, il pagamento del canone sulla pubblicità (CIMP) può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo da pagare superi la somma di Euro 1.550,00, alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di riferimento.

5. La scadenza per il pagamento del canone concessorio annuale ex art. 27 D.lgs. 285/1992 è fissato al 31 marzo di ogni anno.

6. Per la pubblicità inferiore all'anno il canone concessorio ex art. 27 D.lgs. 285/1992 deve essere corrisposto in un'unica soluzione quale obbligo precedente il ritiro dell'autorizzazione.

7. Per la pubblicità annuale, il pagamento del canone concessorio ex art. 27 D.lgs. 285/1992 può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo da pagare superi la somma di Euro 1.550,00, alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di riferimento.

8. Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

9. Il Comune per esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

I pagamenti possono aver luogo attraverso canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della SORI. S.p.a. nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.

Articolo 35: Rimborsi

I rimborsi per i diritti sulle pubbliche affissioni, per l'Imposta sulla pubblicità, per il Canone sulla pubblicità (CIMP), per il Canone concessorio ex art. 27 D.lgs. 285/1992 sono rispettivamente regolati nel merito dalle disposizioni contenute ai rispettivi titoli di riferimento del D.lgs. N. 507/93 e del presente Regolamento. Per le modalità di effettuazione si rimanda all'art. 1, comma 164, L. 296/06.

SEZIONE VII: ABUSIVISMO- SANZIONI E PROCEDURE DI RIMOZIONE

Articolo 36: Abusivismo e Rimozione.

1. Sono considerate abusive:

- a) tutte le forme di pubblicità poste in opera senza autorizzazione/concessione o in difformità da essa per dimensioni, sistemazione ed ubicazione;
- b) tutte le forma di pubblicità per le quali non si sia perfezionata la SCIA se prevista dal presente Regolamento quale procedimento amministrativo utile a conseguire l'autorizzazione per la loro esposizione;
- c) le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni;
- d) in caso di mancato pagamento del canone sulla pubblicità (CIMP), ovvero, se dovuto, del canone ex art. 27 D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), l'Amministrazione o il soggetto affidatario del servizio procede all'emissione di atti di accertamento per omesso versamento; in caso di mancato pagamento degli accertamenti, la pubblicità sarà considerata abusiva a partire dalla data di scadenza dell'obbligo di versamento;
- e) la pubblicità per la quale, non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario o dell'impianto a seguito di termine del periodo autorizzato senza che sia stata presentata richiesta di rinnovo;
- f) la pubblicità per la quale, a seguito di rinuncia dell'autorizzazione, non consegua l'effettiva rimozione dell'impianto o mezzo pubblicitario entro il termine dovuto o comunicato da parte del competente ufficio;
- g) la pubblicità mantenuta oltre il termine di rimozione contenuto in apposito decreto di rimozione per intervenuta revoca o decadenza dell'autorizzazione o concessione;
- h) le affissioni di manifesti, fotografie e simili effettuate fuori dagli spazi predisposti dal Comune e non eseguite dal servizio affissioni od autorizzate a norma del presente regolamento.

2. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario entro i termini indicati nella richiesta, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario gli effetti previsti dall'art. 24 del D.lgs. 507/1993.

3. Il canone sulla pubblicità (CIMP) e il canone concessorio ex art. 27 D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) per i mezzi pubblicitari abusivi sono equiparati, ai soli fini del pagamento, a quelli previsti per gli impianti regolari.

4. Nel caso la pubblicità sia esposta in mancanza di autorizzazione o dichiarazione si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; le fattispecie per le quali ricorrono condizioni tali per determinarne una durata temporanea, si presumono esposte dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento fino dalla data di certificata rimozione.

Articolo 37: Sanzioni

1. In osservanza dell'art. 62 del D. Lgs. 446/1997 per la pubblicità installata o esposta abusivamente, si applica il seguente regime sanzionatorio:

- sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

• sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'importo della tariffa applicata per il pagamento del canone sulla pubblicità (CIMP).

2. Per le violazioni per le quali non trovano applicazione i dispositivi normativi previsti al punto precedente, si applica l'art. 7/bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie si osservano le norme contenute nel combinato disposto dai D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. ri 471/472/473 e dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 38: Vigilanza.

Il controllo del rispetto del presente Regolamento è affidato in via prioritaria alla Polizia Municipale e a tutti gli altri organi cui spettano i servizi di polizia stradale.

SEZIONE VIII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49: Abrogazioni.

1 Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente atto.

2. Sono abrogati specificatamente i seguenti atti:

- Regolamento imposta sulla pubblicità e diritti di pubbliche affissioni. (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 59 del 16/10/2012.

Articolo 40: Norme di rinvio ed entrata in vigore.

1. Le norme del presente Regolamento, in contrasto con la normativa in materia elettorale, non sono applicabili.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia.

3. Le autorizzazioni per l'installazione di insegne di esercizio, rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate tacitamente fino alla cessazione dell'attività, trasferimento in altra sede dell'attività o sostanziale modifica del mezzo pubblicitario autorizzato.